

TRIBUNALE DI RAVENNA - Sezione Lavoro -

Ricorso ex 414 c.p.c.

con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

***e contestuale istanza per la determinazione delle modalità della notificazione
nei confronti dei liticonsorti ex art. 151 c.p.c.***

per la Sig.ra **TRAINO MARIANGELA** (TRNMNG76P44D643B) nata a Foggia il 04.09.1976 e residente in Foggia alla Via Gioberti n. 58, rappresentata e difesa giusta procura in calce e allegata al presente atto dall'Avv. Nicola Parisi (PRSNCL72M15F923R) del Foro di Bari e con lui elettivamente domiciliata in Noicàttaro (BA) presso il suo studio alla Via Carducci n. 46 con recapito fax 080.4782868 e PEC nicolaparis@legalmail.it cui pure inoltrare le comunicazioni di cancelleria come per legge

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bologna alla Via G. Reni n. 4

nonché

l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., con sede in Bari alla Via Castromediano n. 123

e

l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA**, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., con sede in Via de' Castagnoli 1, (40126) Bologna

e

l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FOGGIA**, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., con sede in Foggia alla Via Rosati n. 2/G



e

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – UFFICIO III – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., con sede in Bari alla Via Re David n. 178/F (70125)

e

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA – UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., con sede in Via di Roma 69 (48121) Ravenna

FATTO

1. La ricorrente è attualmente in servizio quale docente di sostegno nella scuola secondaria di primo grado nell'ambito territoriale Emilia Romagna 0017 (Ravenna).
2. A seguito delle operazioni di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017 con riferimento ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 nelle fasi “B” e “C” da GAE alla ricorrente sono stati attribuiti a seguito della relativa domanda punti 34 + punti 6 per punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento. Con decreto del 04.08.2016 prot. 3168 emesso dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna, è stata trasferita nella Regione Emilia Romagna nell'ambito territoriale 0017 (Ravenna) a partire dal giorno 1° settembre 2016 con riferimento all'anno scolastico 2016/2017 e per i successivi due anni scolastici proprio in virtù del punteggio riconosciutele.
3. Contestualmente, nell'ambito della medesima mobilità interprovinciale, la ricorrente dall'esame del suddetto decreto, del decreto n. 3899 del 04.08.2016 e relativi allegati emesso dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Bari, nonché degli altri uffici scolastici competenti con riferimento agli ambiti territoriale indicati nella domanda di mobilità, ha verificato che rispetto agli ambiti territoriali dalla stessa indicata nella domanda di mobilità, colleghe con punteggi inferiori al suo sono stati trasferiti in ambiti territoriali dalla stessa opzionati prima di quello assegnatole senza che sul punto gli Uffici coinvolti in



questa operazione abbiano fornito spiegazioni a questo proposito.

4. In data 8.08.2016, la ricorrente immediatamente inviava agli uffici resistenti reclamo a mezzo del quale faceva notare le irregolarità commesse e chiedeva pertanto di adottare in autotutela tutti gli opportuni provvedimenti necessari a dare prevalenza, così come anche costituzionalmente previsto, al merito e dunque a modificare i movimenti già comunicati.

5. Nessun riscontro è pervenuto dagli Uffici in merito alla richiesta di intervento in autotutela formulata dalla ricorrente, né gli Uffici hanno fornito in termini generali o direttamente alla ricorrente spiegazioni in merito ai criteri utilizzati ai fini di disporre i trasferimenti.

Tutto ciò premesso in fatto, la ricorrente propone ricorso con istanza cautelare al fine di vedere riconosciuto il suo legittimo diritto alla corretta determinazione della sede di lavoro in base al punteggio conseguito per l'a.s. 2016/2017 per le seguenti motivazioni in

DIRITTO

A-VIOLAZIONE, MANCATA ED ERRATA APPLICAZIONE DEL COMMA 108 DELLA LEGGE 107/15 NONCHÉ DEGLI ARTT. 6, 13 e ALLEGATO 1 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'A.S. 2016/2017, SOTTOSCRITTO IL GIORNO 8.04.2016 – IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE – ECCESSO DI POTERE.

Prima di entrare nel merito delle contestazioni specifiche è opportuno ricapitolare gli eventi degli ultimi anni nell'ambito della scuola con riferimento alla immissione in ruolo dei docenti precari cioè di tutti quei docenti che per anni hanno effettuato supplenze a tempo determinato

Il nuovo contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità firmato il giorno 8.04.2016 è suddiviso in tre Titoli autonomi: Docenti (Titolo I, artt. 2-34), personale educativo (Titolo II, art. 35-40) e Ata (titoli III e IV, art. 41-56) ed è stato stipulato al fine di dare piena attuazione, tentando di migliorare



qualche profilo, alla legge 107/15 (c.d. “la buona scuola”) che disciplina tali aspetti all’art. 1 commi 73 e 108.

Il comma 73 dell’art. 1 della legge 107/15 prescrive che *“Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”*.

Il successivo comma 96 stabilisce che “sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:

a) **i soggetti iscritti a pieno titolo**, alla data di entrata in vigore della presente legge, **nelle graduatorie del concorso pubblico** per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre **2012**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) **i soggetti iscritti a pieno titolo**, alla data di entrata in vigore della presente legge, **nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente** (GAE) di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017”.

Il successivo comma prescrive “97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. **Alle fasi di cui al comma 98, lettere**



b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.

98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;
b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo



grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.

100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.

101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata.

102. I soggetti di cui al comma 98, lettere b) e c), accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 103. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 96 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 98.

103. Per le finalità di cui ai commi da 95 a 105 è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il medesimo avviso disciplina i termini e le modalità previste per le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 96, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta



di assunzione, l'accettazione o la rinuncia. L'avviso stabilisce quali comunicazioni vengono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata ovvero attraverso l'uso, anche esclusivo, del sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

104. E' escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 96, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

105. A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.

106. La prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95 del presente articolo.

107. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.

108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di



*permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). **Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.** Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.*

Pertanto, pur nella difficoltà di lettura di una normativa forse neppure precisamente comprensibile agli addetti ai lavori, la vicenda di cui è causa prende il via proprio da quest'ultima previsione normativa e dunque dal comma 108 della legge sulla “buona scuola” da cui si evince che i docenti assunti su sede provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 nelle c.d. fasi B e C (riferite sostanzialmente alle lettere del comma 98 che disciplinano tale fase), partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.

Ovviamente si tratta di un ordine delle operazioni molto complesso che ha



comportato di fatto ben 8 successive fasi distinte, rispetto alle fasi degli anni passati che invece erano solo 3: fase comunale, fase provinciale e fase interprovinciale. Questo si è reso necessario per i vincoli presenti nella legge 107/15 (ovvero per le precedenze e per i diritti dati dalla 107/15 ad alcuni e non ad altri), vincoli a cui il CCNI si è dovuto attenere.

Le articolazione delle diverse e successive fasi sono previsti nel contratto dall'art. 6 in attuazione di quanto stabilito nella legge e sono le seguenti:

“FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15 - compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio - potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, come resi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se



posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. **La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;**

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui



sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30”.

Lo stesso art. 6 comma 1, poi, rimanda all'allegato 1, ove, al punto 3 - effettuazione della fase c ambiti nazionali - è precisato in maniera dettagliata e chiara: *“Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente: A. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto 111)-1)-2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; B1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; B2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; C. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; D. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza*

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di



punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.

Naturalmente era demandato alla contrattazione collettiva integrativa l'individuazione dei dettagli per lo svolgimento di tale operazione di mobilità nazionale su tutti gli ambiti territoriali.

Il principio chiaro ed evidente che si evince dalla normativa e dalla CCNI è che come dice il contratto: **“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”**. Per l'assegnazione della sede ad ogni docente partecipante alle operazioni di mobilità nazionale si deve tener conto delle preferenze geografiche espresse da tale docente e, in ognuna di tali preferenze, del punteggio rispetto agli altri docenti che hanno optato per lo stesso ambito. Rispetto a ciascuna di tali preferenze, l'assegnazione dell'ambito territoriale al singolo docente deve avvenire nel rispetto del punteggio e dunque del merito. Sostanzialmente il meccanismo consiste nei seguenti passaggi:

- a livello nazionale il MIUR deve verificare quali docenti hanno chiesto l'ambito territoriale X;
- se i docenti che hanno optato per l'ambito territoriale X sono maggiori rispetto ai posti disponibili, l'assegnazione dei posti in quell'ambito territoriale deve avvenire sulla base del punteggio preferendo, ovviamente, il docente con punteggio maggiore;
- questo meccanismo per ogni docente deve avvenire per ognuno degli ambiti scelti (per ciascuna preferenza) nell'ordine opzionato nella domanda di



mobilità sino a giungere al primo ambito territoriale con posti disponibili sempre nel rispetto dell'ordine opzionato dal docente;

- solo se dopo lo scorrimento di tutte le opzioni non si è trovato un ambito con posti assegnabili, l'assegnazione deve avvenire d'ufficio sempre con l'applicazione del criterio della vicinorietà.

La ricorrente ha presentato domanda di mobilità individuando quale primo ambito Puglia 0013, nonché tutta una serie di ulteriori ambiti territoriali come si possono verificare nella domanda allegata seguendo quello che ha ritenuto essere per se stessa il miglior criterio di priorità ai fini di ottenere la sede più vicina possibile alla propria residenza.

È evidente pertanto che, alla luce della costruzione complessa e articolata fatta dal CCNI e dalla legge 107/15, in ogni caso all'interno delle varie fasi e nel rispetto delle precedenze previste dalla legge e concordate contrattualmente il docente che ha presentato domanda di mobilità avrebbe dunque diritto ad ottenere il trasferimento nel luogo di lavoro opzionato nella domanda di mobilità nel rispetto dei principi di merito costituzionalmente garantiti. Sostanzialmente ogni docente, sulla base delle scelte effettuate nella domanda, non può che avere diritto, nei limiti dei posti disponibili, ad essere assegnato al posto per così dire "migliore" tra quelli opzionati alla luce del punteggio maturato. Naturalmente per i docenti in generale e per la ricorrente in particolare tale posto "migliore" non può che essere quello più vicino alla propria residenza o quantomeno più facilmente raggiungibile dalla propria residenza.

Invece nel caso di specie l'amministrazione ha gestito le fasi di trasferimento non garantendo in tutti i casi l'applicazione del principio del merito nell'ambito dei trasferimenti effettuati e dunque non ha sempre dato, come nel caso di specie, priorità al punteggio maggiore.

Infatti con riferimento alla ricorrente dalla documentazione in atti tra l'altro recepita in atti amministrativi si evince che alla stessa ricorrente sono stati assegnati nel complesso 40 punti (34 + 6 per il ricongiungimento al coniuge) per un totale nell'ambito territoriale Puglia 0013. La ricorrente sulla base dei



seguenti punti aveva individuato nella propria domanda le opzioni in ordine agli ambiti territoriali disponibili e nello specifico: Puglia ambito 0013, Puglia ambito 0016, Puglia 0010, Puglia 0014 e così via. Dal decreto di assegnazione del Ufficio Scolastico sia dell'Ambito Territoriale di Ravenna che dell'Ambito Territoriale di Bari si evince che nell'ambito opzionato dalla ricorrente nella domanda sono stati trasferiti i docenti di seguito indicati nonostante ognuno di loro abbia un punteggio più basso rispetto a quello di cui è titolare la ricorrente. Dalla documentazione in atti si evince pertanto a solo titolo esemplificativo che i controinteressati sono veramente tanti, a partire dall'ambito territoriale Puglia 0001 (nona opzione della ricorrente): Bux Pasqua Teresa Anna con soli punti 23; Ambito territoriale Molise 0001 (decima opzione): Parulli Vita Maria con soli punti 21 e così via come si può evincere dall'elenco indicato nel reclamo amministrativo. I suindicati si ritrovano in un ambito territoriale scelto dalla ricorrente che invece ha visto assegnarsi la sede di Ravenna. È assolutamente evidente che non vi è alcuna motivazione normativa o contrattuale che possa giustificare una decisione di questo tipo da parte dell'ufficio. È assolutamente evidente che sulla base del punteggio conseguito da tutti i docenti ognuno avrebbe avuto diritto ad ottenere l'assegnazione migliore sulla base delle scelte effettuate non vedendosi scavalcare da chi con un punteggio inferiore e dunque con meno titoli o anni di precariato alle spalle invece si trova ad insegnare magari in comuni vicino alla propria residenza.

Se c'è un punto fermo nella normativa, nella Costituzione, nei principi generali del diritto amministrativo e dell'operato della PA e della contrattazione collettiva da sempre rispettato nella scuola è che chi ha un merito maggiore (concetto che si traduce in punteggi maggiori) ha diritto a scegliere la sede di lavoro con precedenza rispetto a chi ha un punteggio inferiore.

Il MIUR in vari informali interventi si è giustificato dicendo che la mobilità ha riguardato un altissimo numero di migliaia di docenti e che pertanto qualche errore era possibile ma tale affermazione non può in alcun modo giustificare alcunché poiché ognuno dei docenti come ognuno dei dipendenti pubblici ha assolutamente diritto ad essere trasferito nell'ambito territoriale migliore fra



quelli opzionati secondo il sacro diritto di precedenza legato al merito.

Non vi è una norma sia a livello legislativo che a livello contrattuale che possa in qualche modo giustificare l'assegnazione effettuata alla ricorrente in violazione del suddetto principio. Non deve trascurarsi che le altre docenti individuate quali attuali controinteressati hanno presentato domanda di mobilità nell'ambito della medesima fase della ricorrente e non hanno alcun motivo di precedenza (l. 104/92...) rispetto alla ricorrente. È proprio questa situazione che rende assolutamente ingiusta e lesiva l'assegnazione effettuata nei confronti della ricorrente stessa.

Non è certamente necessario conoscere a fondo la normativa scolastica per comprendere che comunque nel caso di specie una lesione si è concretizzata e che è necessario ed opportuno porre fine a tale lesione.

Tra l'altro dall'esame di tutti gli ambiti territoriale si possono individuare decine di altri nomi di docenti che si ritrovano in ambiti territoriale più vicini rispetto a quello a cui è stata assegnata la ricorrente nonostante abbiano un punteggio inferiore rispetto a quello della stessa. La ricorrente ha indicato ben 28 ambiti territoriale tra cui non quello di Ravenna a cui è stata assegnata.

In quest'ultimo periodo si è fatto un gran parlare di questo famoso "algoritmo" che dovrebbe aver utilizzato il MIUR al fine di gestire la mobilità a livello nazionale e individuare gli ambiti da attribuire a ciascun partecipante alle operazioni di mobilità. Tale algoritmo, sostanzialmente un software, doveva comunque rispettare quanto previsto legislativamente e soprattutto quanto contrattualmente concordato. A ciò si aggiunga che l'ufficio, anche a mezzo del ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente al fine di chiedere l'emissione di un provvedimento di rettifica in autotutela, ha avuto modo di venire a conoscenza dell'errore commesso ma nonostante questo non si è in alcun modo attivato per sistemare il problema creato. Al termine delle operazioni di mobilità per infanzia e primaria il Ministero ha fornito il quadro dei posti rimasti liberi dopo la mobilità per ambito, provincia e regione. È sufficiente sottrarre da tali posti quelli destinati ai docenti trasferiti su ogni singolo ambito che saranno assegnati a una di tali sedi. La differenza ottenuta



ci fornisce i posti non occupati nei singoli ambiti. A seguito di tale operazione si è rilevato che in numerosi ambiti restano posti liberi, ma docenti che avevano chiesto quell'ambito non risultano trasferiti o risultano trasferiti su altro ambito (indicato successivamente nelle preferenze).

Questo dimostra ulteriormente che ci sono stati errori nella procedura.

Di recente ci sono stati già alcuni tribunali chiamati a pronunciarsi su casi simili che hanno accolto ricorsi sulla base degli stessi presupposti di fatto e giuridici di cui al presente ricorso. A solo titolo esemplificativo si cita il Tribunale di Taranto con ordinanza del 20.09.2016 che si allega in atti nonché il Tribunale di Trani con ordinanza del 14.09.2016 dove si legge che *“non vi è dubbio che nella specie l’Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase trasferimenti. Detto principio vincola l’amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell’interessato”*.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Per le ragioni sopra esposte il ricorso è munito del *fumus boni iuris* necessario e richiesto dalla legge.

Con riferimento al *periculum in mora* può preliminarmente sostenersi che il *periculum* è nel caso di specie *in re ipsa* in quanto la ricorrente è residente con la sua famiglia in provincia di Foggia. Pur di ottenere un contratto a tempo indeterminato è stata disponibile a presentare domanda di mobilità consapevole che vi fosse il rischio di essere assegnati in ambiti territoriali a distanza di centinaia o migliaia di chilometri da casa. Ma se c’era tale consapevolezza c’era contestualmente la consapevolezza che tali assegnazioni sarebbero comunque avvenute nel pieno rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della PA e soprattutto di merito, principi non esclusi dalle norme sia legislative che contrattuali. Invece nel caso di specie il paradosso è che la docente ricorrente con un punteggio superiore rispetto a sue colleghe si



ritroverà a doversi trasferire per un periodo di almeno di tre anni a migliaia di chilometri di distanza da casa mentre colleghe con meno punti rispetto alla stessa hanno avuto una “cattedra” vicino casa.

Nel caso di specie parliamo di una docente di 40 anni, con più di 7 anni di precariato alle spalle tutti svolti in provincia di Foggia. La ricorrente è sposata e il marito è docente a tempo indeterminato in provincia di Foggia quindi assolutamente impossibilitato a trasferirsi, inoltre la ricorrente è madre di due figli piccolissimi di 20 mesi e appena 5 mesi che dovrebbe portare con se ma che naturalmente avrebbe notevoli problemi a crescere non avendo alcun aiuto in un territorio lontano dai suoi affetti e famiglia.

Il pregiudizio sia economico che in termini di sconvolgimento di vita è assolutamente evidente. Un docente anche se di ruolo non percepisce uno stipendio superiore a euro 1.300 netti mensili. Pertanto una sistemazione lontano da casa in termini di spese oltre a non essere utile al bilancio familiare complessivo forse non consentirà alla ricorrente neppure di sostenere le spese necessarie a tale sistemazione. Seppur è evidente che trattasi di soggetti comunque titolari di un posto di lavoro a tempo indeterminato non può non valutarsi il grave e irreparabile pregiudizio che conseguirebbe da una eventuale accoglimento nel merito tra qualche anno del presente ricorso quando magari la ricorrente nel frattempo, grazie ad altre occasioni di mobilità, dopo il primo triennio sarà stata già avvicinata. Chi restituirà in tal caso alla ricorrente non tanto le somme/spese sostenute per vivere a distanza, ma soprattutto gli anni passati lontani dai suoi affetti?

Altra motivazione per cui è necessario provvedere in via d'urgenza sulle richieste formulate dalla ricorrente è strettamente connessa all'organizzazione scolastica. Come è perfettamente a conoscenza di codesto giudice, l'organico scolastico è in continua evoluzione e soprattutto negli ultimi anni (vedasi riforma della c.d. “buona scuola”) l'immissione in organico di tanti precari comporterà inevitabilmente sempre meno posti a disposizione per il futuro ciò non solo ai fini delle immissioni in ruolo ma anche con riferimento ai trasferimenti soprattutto interprovinciali e soprattutto nella direttiva nord – sud.



Il rischio concreto, in assenza di una tutela cautelare da parte di questo Giudice, sta nel fatto che fra qualche anno quando il presente ricorso potrebbe essere definito con sentenza, se questa fosse positiva, potrebbe la ricorrente scontrarsi con un ostacolo, in quel caso insormontabile, della non esistenza di posti disponibili nelle province più vicine alla sua residenza rendendo sostanzialmente inutile e vana la tutela giudiziaria ottenuta. Oggi, ad anno scolastico appena iniziato, l'adozione di un provvedimento cautelare non danneggerebbe di fatto nessuno poiché si ristabilirebbe la giustizia con riferimento alle assegnazione e si tutelerebbe il diritto allo studio degli studente non modificando la situazione ad anno scolastico già avviato.

Anche sul punto i due provvedimenti sopra citata riconoscono l'esistenza del *periculum* per le motivazioni appena illustrate.

Pertanto per tutti i suesposti motivi, la ricorrente come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

CHIEDE

che il Giudice del Lavoro adito, previa adozione di tutti i provvedimenti di rito sia per la fase cautelare che per quella di merito, voglia:

A. in via cautelare:

1. di accertare per tutte le ragioni di fatto e diritto in narrativa, ed in via d'urgenza, il diritto della ricorrente all'assegnazione dell'ambito territoriale Puglia 0001 o comunque uno dei successivi nell'ordine indicato nella domanda di mobilità;
2. di conseguenza di disporre e ordinare, inaudita altera parte e/o previa comparizione personale delle parti, sussistente il *fumus boni iuris* nonché il *periculum in mora* agli Uffici convenuti di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché si provveda immediatamente al trasferimento della ricorrente;
3. in subordine e sempre in via d'urgenza, di accertare che le operazioni di mobilità nei confronti della ricorrente sono state effettuate in violazione della legge e del CCNI sopra citato e per l'effetto ordinare e disporre che gli Uffici provvedano a porre in essere nuovamente le procedure di mobilità nel pieno



rispetto di tali principi e in particolare del principio di buona andamento ed imparzialità della PA con specifico riferimento alla scelta dell'ambito territoriale corretto alla luce del punteggio di cui la docente è titolare, attribuendo a tale punteggio preferenza nella scelta dell'ambito territoriale rispetto ad altre docenti con punteggi inferiori a quello di cui la ricorrente è titolare.

B. nel merito:

1. di accertare per tutte le ragioni di fatto e diritto in narrativa il diritto della ricorrente all'assegnazione dell'ambito territoriale Puglia 0001 o comunque uno dei successivi nell'ordine indicato nella domanda di mobilità;
2. di conseguenza di disporre e ordinare agli Uffici convenuti di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché si provveda al trasferimento della ricorrente;
3. in subordine di accertare che le operazioni di mobilità nei confronti della ricorrente sono state effettuate in violazione della legge e del CCNI sopra citato e per l'effetto ordinare e disporre che gli Uffici provvedano a porre in essere nuovamente le procedure di mobilità nel pieno rispetto di tali principi e in particolare del principio di buona andamento ed imparzialità della PA con specifico riferimento alla scelta dell'ambito territoriale corretto alla luce del punteggio di cui la docente è titolare, attribuendo a tale punteggio preferenza nella scelta dell'ambito territoriale rispetto ad altre docenti con punteggi inferiori a quello di cui la ricorrente è titolare;
4. condannare le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese ed onorari di causa come per legge.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 e ss. c.p.c. il sottoscritto procuratore indica i seguenti recapiti per le comunicazioni di cancelleria: fax 080.478.28.68 e/o PEC: nicolaparis@legalmail.it

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Si allega:

1. Domanda di mobilità con allegato d);
2. Decreto UST Padova;



3. Decreto UST Foggia;
4. Reclamo amministrativo;
5. Istanza di conciliazione;
6. Verbale di mancata conciliazione;
7. Provvedimento Tribunale di Taranto;
8. Provvedimento Tribunale di Trani.

Noicàttaro (BA), 12 ottobre 2016.

Avv. Nicola Parisi



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITICONSORTI EX ART.
151 C.P.C.**

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al trasferimento presso l'ambito territoriale di Puglia 0001 nonché alla corretto svolgimento delle procedure di mobilità.

Come precisato in atti l'operazione di mobilità ha riguardato migliaia di docenti e pertanto ogni movimento in qualsiasi direzione inevitabilmente esplica e produce conseguenze in carico ad altri soggetti che occupano magari illegittimamente la posizione ricoperta dal ricorrente.

A ciò deve aggiungersi che i soggetti controinteressati al presente giudizio non sono totalmente determinabili, infatti seppur il ricorrente è in grado di individuare uno specifico soggetto che con un punteggio più basso rispetto al proprio si trova in un ambito territoriale migliore o comunque più vicino a quello di Bari o proprio negli ambiti della provincia di Bari non potrà mai essere in grado di risalire a quali altri spostamenti conseguirebbero da una eventuale accoglienza del presente giudizio. Ciò perché se il giudice accogliendo il ricorso disponesse il trasferimento del ricorrente come richiesto, in tale ambito vi sarebbe una docente che a sua volta dovrebbe essere trasferito su un altro ambito dove ve ne sarebbe un altro da trasferire e così via fino all'esaurimento dei posti.

Pertanto ai fini di una integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati che hanno presentato domanda di mobilità.

Nel caso di specie parliamo di migliaia di controinteressati nei confronti dei quali sarebbe assolutamente impossibile provvedere ad una notifica diretta del ricorso.

Anche la tradizionale notifica per pubblici proclami, a mezzo di pubblicazione sulla GU, sarebbe onerosa per la ricorrente e incompatibile con i tempi di un ricorso cautelare.

A tale proposito l'art. 151 c.p.c. prescrive che *“il giudice può prescrivere*



anche d'ufficio con decreto steso in calce all'atto che le notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge".

Il MIUR sul proprio sito internet fornisce il servizio di pubblicazione degli atti giudiziari per pubblici proclami.

Tutto ciò premesso, la ricorrente

CHIEDE

che il Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti partecipanti alle operazioni di mobilità per la scuola primaria attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR:

- a. dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale e data di udienza di comparizione;
- b. del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza;
- c. dell'indicazione dei controinteressati genericamente individuati come tutti i docenti partecipanti alla procedura di mobilità ai sensi della legge 107/2015.

Noicàttaro (BA), 12 ottobre 2016.

Avv. Nicola Parisi

